05-01-2024
ESMA74-362-2351

Orientamenti

sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'EMIR e del SFTR

Indice

1 Campo d'applicazione 4
2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni 5
2.1 Riferimenti normativi 5
2.2 Abbreviazioni 7
2.3 Glossario di concetti e termini 8
3 Finalità 11
4 Conformità e obblighi di comunicazione 12
5 Modifiche degli orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento EMIR 13
5.1 Allegato I – Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante ai sensi dell'EMIR 17
5.2 Allegato II – Procedura di migrazione in caso di revoca della registrazione ai sensi dell'EMIR 19
Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del SFTR 21
1 Campo d'applicazione 21
2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni 22
2.1 Riferimenti normativi 22
2.2 Abbreviazioni 23
2.3 Glossario di concetti e termini 25
3 Finalità 27
4 Conformità e obblighi di comunicazione 28
4.1 Status degli orientamenti 28
4.2 Obblighi di comunicazione 29
5 Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del SFTR 29
5.1 Allegato I – Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante ai sensi del SFTR 36
5.1.1 Allegato II – Procedura di migrazione in caso di revoca della registrazione ai sensi del SFTR 38

1 Campo d’applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano ai repertori di dati sulle negoziazioni (TR) registrati o riconosciuti dall’ESMA, alle autorità nazionali competenti (ANC) e alle controparti segnalanti o ai soggetti che effettuano la segnalazione per loro conto.

Oggetto

2. Gli orientamenti adottati si applicano in relazione a quanto segue:
    a. segnalazione senza duplicazione di informazioni relative ai contratti derivati da controparti e CCP ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’EMIR;
    b. procedure di portabilità ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 9, dell’EMIR;
    c. trasferimento di derivati tra repertori di dati sulle negoziazioni su richiesta delle controparti, o del soggetto che effettua la segnalazione per loro conto, o nel caso in cui la registrazione di un TR sia stata revocata ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’EMIR;
    d. conservazione dei dati relativi ai contratti derivati ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, dell’EMIR;
    e. Articolo 21, paragrafo 2, delle NTR in materia di registrazione (EMIR).

Data di applicazione

3. Gli orientamenti esistenti sul trasferimento di dati ai sensi dell’EMIR si applicano dal 16 ottobre 2017. Le modifiche ai presenti orientamenti si applicano dal 3 ottobre 2022.

2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

2.1 Riferimenti normativi

EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ([1])
MiFIR	Regolamento delegato (UE) n. 600/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012([2])
NTA in materia di segnalazione	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/362 della Commissione([3])
NTR in materia di accesso ai dati	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/1800 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) n. 2019/361 della Commissione([4])
NTR in materia di registrazione	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di

[1] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
[2] GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
[3] GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 20-29.
[4] GU L 52 del 23.2.2013, pagg. 33-36.

	dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2019/362 della Commissione, del 13 dicembre 2018([5])
NTR in materia di segnalazione	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/104([6]).
Orientamenti sulle posizioni	Orientamenti sul calcolo delle posizioni da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nel quadro del regolamento EMIR([7])
Progetto di NTR in materia di segnalazione	Regolamento delegato (UE) n. YYYY/XXX della Commissione, del ..., che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione([8])
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ([9])

5 GU L 52 del 23.2.2013, pagg. 25-32.
6 GU L 52 del 23.2.2013, pagg. 1-10.
7 ESMA70-151-1350
8 3 Il progetto di NTR in materia di segnalazione, adottato dall'ESMA il 17/12/2020 (ESMA74-362-824), è presentato alla Commissione europea per approvazione.
9 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 84-119.

2.2 Abbreviazioni

ANC	Autorità nazionale competente
BCE	Banca centrale europea
BCN	Banca centrale nazionale
CSV	Valori separati da virgola
DC	Documento di consultazione
Domande e risposte	Domande e risposte
ERR	Soggetto responsabile della segnalazione
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
FSB	Consiglio per la stabilità finanziaria
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
LEI	Legal Entity Identifier [Identificativo dell'entità giuridica]
NTA	Norme tecniche di attuazione
NTR	Norme tecniche di regolamentazione
RSE	Soggetto segnalante
SEE	Spazio economico europeo
SLA	Accordo sul livello dei servizi
TR	Repertorio di dati sulle negoziazioni
TRACE	Sistema per l'accesso unificato ai dati del repertorio sulle negoziazioni UE
UE	Unione europea
XML	Linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Mark-up Language)

2.3 Glossario di concetti e termini

Tutte le definizioni, i concetti e i termini utilizzati nell'EMIR, nelle NTR applicabili in materia di segnalazione e nelle NTA in materia di segnalazione, nonché nelle NTR applicabili in materia di accesso ai dati e nelle domande e risposte e nei presenti orientamenti sono utilizzati con lo stesso significato.

Ai fini dei presenti orientamenti sono stati definiti/descritti i seguenti termini:

- per «cliente attivo» si intende un partecipante che ha in essere derivati presso un TR.
- I «derivati compressi» indicano i derivati terminati per compressione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 47, del MiFIR e i derivati inclusi in una posizione. Pertanto, i derivati compressi si riferiscono a una serie di derivati tra una coppia di controparti che sono stati terminati prima della loro data di scadenza stabilita inizialmente dalle due controparti e sono identificati con il tipo di azione «Z» o «P» ai sensi delle attuali NTR in materia di segnalazione. Inoltre, ai sensi del progetto di NTR in materia di segnalazione, tale insieme di derivati è identificato con una combinazione del tipo di azione «TERM» e del tipo di evento «COMP», una combinazione del tipo di azione TERM» e del tipo di evento «INCP» o del tipo di azione "POSC".
- Per «derivato segnalato per errore» si intende un derivato segnalato a un TR in seguito a un errore. Viene identificato con il tipo di azione «E» ai sensi dell'attuale NTR in materia di segnalazione e «EROR» ai sensi del progetto di NTR in materia di segnalazione.
- Gli «eventi del ciclo di vita» comprendono tutti i tipi di azione segnalati per un determinato derivato.
- Per «derivato scaduto» si intende un derivato segnalato a un TR che in un determinato momento ha raggiunto la sua data di scadenza stabilita contrattualmente.
- Per «nuovo TR» si intende un TR al quale un partecipante ha iniziato o intende iniziare a segnalare i contratti derivati ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR, sebbene inizialmente tale soggetto stesse effettuando la segnalazione al vecchio TR, direttamente o tramite un RSE.
- Per «cliente non attivo» si intende un partecipante che non ha più contratti derivati in essere presso un TR.
- Per «vecchio TR» si intende un TR al quale un partecipante ha effettuato la segnalazione o al quale un RSE ha segnalato i derivati di un partecipante ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR, ma i) il partecipante ha deciso di interrompere il servizio di segnalazioneprevisto dall'accordo contrattuale o ii) la registrazione del TR è stata revocata.

- Per «derivati in essere» si intendono i derivati, compresi quelli compensati mediante controparte centrale, che sono segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni, non sono scaduti e non sono stati oggetto di segnalazione con i tipi di azione «E», «C», «P» o «Z» ai sensi delle attuali NTR in materia di segnalazione. Inoltre, ai sensi del progetto di NTR in materia di segnalazione, per «derivato in essere» si intende un derivato che non è maturato o che non è stato oggetto di segnalazione con i tipi di azione «TERM», «EROR» o «POSC». Inoltre, ai sensi del progetto di NTR in materia di segnalazione, per «derivato in essere» si intende un derivato che è stato oggetto di una segnalazione con il tipo di azione «REVI», non seguita da un'altra segnalazione con il tipo di azione «TERM» o «EROR».
- Per «portabilità» si intende la possibilità di trasferire dal vecchio al nuovo TR le registrazioni relative ai dati dei contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR, come sono definiti nei presenti orientamenti.
- Le «posizioni» indicano la rappresentazione delle esposizioni tra una coppia di controparti come incluso negli orientamenti sulle posizioni.
- Per «riconciliazione» si intende il processo mediante il quale i repertori di dati sulle negoziazioni confermano che i due lati di un derivato sono stati segnalati da ciascun ERR con le stesse informazioni.
- Per «rejections » si intendono i derivati respinti da un TR a causa di errori nelle informazioni segnalate da un ERR o un RSE.
- Per «soggetto segnalante» (di seguito «RSE»), il quale rappresenta uno dei campi relativi alla controparte nelle norme tecniche modificate in materia di segnalazione[10], va inteso come l'entità che ha stretto una relazione contrattuale con un TR registrato o riconosciuto e che:
    - segnala unicamente i contratti derivati di cui è una delle controparti, nel qual caso viene a coincidere con la controparte segnalante del contratto o con l'altra controparte; e
    - segnala i contratti derivati di cui potrebbe essere o non essere una delle controparti.
- I «derivati terminati», ai sensi delle NTR in materia di segnalazione, sono i derivati che sono stati terminati prima della loro data di scadenza contrattualmente concordata dalle due controparti e sono identificati con il tipo di azione «C». Inoltre, ai sensi del progetto di NTR in materia di segnalazione, tale insieme di derivati è identificato con una combinazione del tipo di azione «TERM» o del tipo di azione «POSC». Ai sensi del progetto di NTR in materia di segnalazione, i «derivati terminati» comprendono anche i suddetti derivati compressi.

[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0104

- Per «trasferimento» o «trasferimento (delle informazioni di dettaglio) dei derivati» si intende un atto o un processo volto a trasferire i record dei derivati, rispettivamente, dal vecchio TR al nuovo TR.
- Per "partecipante"[11] si intende un soggetto che ha stipulato un accordo contrattuale con almeno un TR registrato o riconosciuto ai fini della segnalazione di contratti derivati ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR. Il partecipante potrebbe essere un RSE, un ERR, una controparte segnalante o una CCP.

[11] Alcuni TR potrebbero specificare ulteriormente i tipi di partecipanti, distinguendo tra segnalanti, segnalanti generali, non segnalanti, ecc. Tali sottocategorie sono trasparenti dal punto di vista dei presenti orientamenti.

3 Finalità

4. Gli obiettivi dei presenti orientamenti sono di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e di assicurarne l'applicazione comune, uniforme e coerente fornendo chiarimenti ai TR, alle controparti segnalanti e al ERR su come assicurare in qualsiasi momento il rispetto delle seguenti disposizioni dell'EMIR:
    a. l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), dell'EMIR, secondo cui «le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni»;
    b. l'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, a norma del quale «i repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti pertinenti. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.»;
    c. l'articolo 79, paragrafo 3, dell'EMIR, a norma del quale «il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.»;
    d. le procedure di portabilità ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 9, dell'EMIR;
5. Gli orientamenti si basano sull'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA, a norma del quale «al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari.»
6. Lo scopo degli orientamenti sul trasferimento di dati ai sensi dell'EMIR come modificati è triplice:
    a. rimuovere dal contesto concorrenziale dei TR gli ostacoli alla portabilità e garantire che i partecipanti al TR possano beneficiare del contesto multilaterale del mercato dei TR;
    b. assicurare la qualità dei dati disponibili alle autorità, tra cui le aggregazioni effettuate dai TR, anche quando un partecipante modifica il TR al quale invia le segnalazioni, indipendentemente dalla ragione di tale cambiamento;
    c. assicurare una modalità di trasferimento coerente, standardizzata e armonizzata delle registrazioni da un TR a un altro, e sostenere sempre la continuità delle segnalazioni e delle riconciliazioni, anche in caso di revoca della registrazione di un TR.
7. La necessità di trasferire dati a un altro TR può sorgere per diverse ragioni. Gli orientamenti pertanto affrontano separatamente le situazioni in cui (i) il trasferimento è

dovuto alla revoca della registrazione del TR e i casi in cui (ii) il trasferimento viene effettuato su base volontaria e in condizioni di mercato normali. Gli orientamenti da 1 a 15 e gli orientamenti 33 e 34 si applicano a entrambe le situazioni; gli orientamenti da 16 a 22 si applicano solo al trasferimento volontario e gli orientamenti da 23 a 32 si applicano solo alla revoca della registrazione di un TR. Gli incentivi e le motivazioni per le parti coinvolte in ciascuno dei due casi sarebbero differenti, e pertanto è necessario un approccio specifico in ciascuna situazione specifica.

8. Gli orientamenti stabiliscono principi di alto livello che dovrebbero essere seguiti dai partecipanti ai TR, vale a dire RSE, controparti e CCP, da un lato, e dai TR, dall'altro. Tali principi sono integrati da procedure specifiche, stabilite per assicurare il trasferimento tempestivo e rigoroso delle informazioni sui derivati. I presenti orientamenti non si applicano tuttavia a situazioni che non richiedono il trasferimento di dati, come nel caso di controparti segnalanti che hanno deciso di effettuare segnalazioni a due o più TR contemporaneamente.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

9. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità nazionali competenti, i TR, le controparti segnalanti e i soggetti responsabili della segnalazione devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.

10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero far sì che, esercitando la facoltà di vigilanza, i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

11. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte dei TR attraverso una diretta continua vigilanza.

4.2 Obblighi di comunicazione

12. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.

13. In caso di non conformità, le autorità competenti notificano inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.

14. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.

15. I TR non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

16. Le controparti segnalanti e i soggetti che effettuano la segnalazione per loro conto non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

5 Modifiche degli orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento EMIR

17. Gli orientamenti 11, 15, 18, 19, 23 e 26 degli attuali orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'EMIR sono sostituiti come segue:

Orientamento 11. Prima del trasferimento dei dati in un giorno non lavorativo, i TR dovrebbero assicurare che i partecipanti modifichino i contratti derivati in essere soggetti al trasferimento dei dati per conformarsi ai requisiti di segnalazione più aggiornati al più tardi entro le 23:59:59 del venerdì precedente il fine settimana in cui ha luogo il trasferimento e

(i) in caso di portabilità completa, fin dall'inizio del trasferimento dei dati il vecchio TR non dovrebbe accettare segnalazioni su eventi del ciclo di vita e dati sulle posizioni relativi ai contratti derivati soggetti al trasferimento;

(ii) inoltre, in caso di trasferimento parziale, il TR dovrebbe garantire una segnalazione accurata degli eventi del ciclo di vita relativi ai contratti derivati ai TR pertinenti.

Per i trasferimenti nei giorni lavorativi, il vecchio e il nuovo TR devono concordare l'ora, prima del trasferimento dei dati, entro la quale il partecipante dovrebbe completare le modifiche dei contratti derivati in essere soggetti al trasferimento dei dati. Per i trasferimenti nei giorni lavorativi, i) e ii) dovrebbero essere seguiti dal vecchio TR e dal partecipante.

Orientamento 15. Qualora tutti i dati contenuti nel piano di migrazione non possano essere trasferiti in un'unica operazione, i TR dovrebbero trasferire i dati secondo l'ordine seguente:

(i) la situazione più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia il «trade state»;

(ii) in caso di revoca della registrazione, le segnalazioni relative a eventi del ciclo di vita applicabili ai contratti derivati in essere;

(iii) in caso di revoca della registrazione, tutti i contratti derivati terminati, compressi e scaduti che sono ancora soggetti all'obbligo di cui all'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, unitamente ai relativi eventi del ciclo di vita;

(iv) in caso di revoca della registrazione, tutti i derivati segnalati per errore che sono ancora soggetti all'obbligo di cui all'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, unitamente ai pertinenti eventi del ciclo di vita;

(v) in caso di revoca della registrazione, tutti i contratti derivati respinti segnalati dal TR e che non hanno superato le convalide dei dati;

(vi) in caso di revoca della registrazione, il log relativo ai dati del vecchio TR in un formato leggibile da un dispositivo informatico, che registra la ragione o le ragioni di una modifica, la data, l'ora e una chiara descrizione delle modifiche (compreso il vecchio e il nuovo contenuto dei dati pertinenti) relative ai contratti derivati che vengono trasferiti; e

(vii) in caso di revoca della registrazione, tutti i dati su "rejections", vale a dire le segnalazioni in uscita per le autorità relative ai derivati respinti nel formato XML, e tutti i dati sulla riconciliazione, vale a dire le segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML.

Orientamento 18. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, e quando la registrazione del vecchio TR non è revocata né in procinto di essere revocata, deve essere trasferita solo la situazione più recente dei contratti derivati in essere, ossia il «trade state».

Orientamento 19. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio e il nuovo TR dovrebbero seguire il processo descritto nella procedura di cui all'allegato I per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante ai sensi dell'EMIR. I TR dovrebbero concordare il piano di migrazione per il trasferimento dei dati di un determinato partecipante nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Orientamento 23. In caso di revoca della registrazione di un TR, il trasferimento di dati dovrebbe comprendere tutte le informazioni relative ai derivati segnalati al TR, inclusi quelli respinti, unitamente al relativo log dei dati e a tutti i dati sui "rejections", ossia le segnalazioni in uscita per le autorità relative ai derivati respinti nel formato XML, e tutti i dati sulla riconciliazione, ossia le segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML. Si dovrebbe seguire l'ordine di trasferimento dei dati descritto nell'Orientamento 15.

Orientamento 26. In caso di revoca della registrazione su richiesta di un TR, quest'ultimo dovrebbe notificare anticipatamente all'ESMA la data prevista per la cessazione delle operazioni e poi immediatamente notificarlo per via elettronica ai partecipanti al TR, agli altri TR e alle ANC di riferimento. Per i TR con più di 500 partecipanti il preavviso dovrebbe essere di almeno nove mesi, mentre per i TR con 500 o meno di 500 partecipanti il preavviso dovrebbe essere di almeno sei mesi.

18. I nuovi orientamenti da 30 a 34 sono aggiunti agli attuali orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'EMIR come segue:

Orientamento 30. In caso di revoca della registrazione, il nuovo TR può addebitare commissioni ai partecipanti attivi per i loro dati sui derivati non in essere.

Orientamento 31. In caso di revoca della registrazione, il nuovo TR può archiviare in distinte banche dati/tabelle dati su derivati non in essere di qualità variabile e/o in formati diversi. Il nuovo TR dovrebbe rispondere alle richieste delle autorità su richiesta.

Orientamento 32. In caso di revoca della registrazione, il TR la cui registrazione sarà revocata dovrebbe fornire al nuovo TR le necessarie informazioni tecniche sui dati da trasferire per facilitarne il trasferimento e la successiva conservazione. Il vecchio TR dovrebbe fornire tempestivamente al nuovo TR le informazioni di cui sopra per consentirgli di prepararsi secondo necessità. La documentazione tecnica dovrebbe riguardare almeno i seguenti aspetti:

(i) una mappatura dei campi rispetto a quelli dell'EMIR;

(ii) spiegazioni tecniche per ogni campo.

Orientamento 33. Prima e dopo il trasferimento delle registrazioni di un partecipante, questi dovrebbe verificare e confermare con il nuovo e il vecchio TR la correttezza delle seguenti informazioni aggregate sui derivati soggetti al trasferimento, coerentemente con le tempistiche indicate nell'orientamento 11:

(i) il numero totale di derivati in essere, in cui ogni derivato è identificato dalla combinazione unica dei campi «Controparte segnalante», «Altra controparte» e «Identificativo unico dell'operazione», insieme alle corrispondenti segnalazioni dei margini;

(ii) il numero totale di segnalazioni relative a eventi del ciclo di vita di tali derivati (nel caso in cui questi siano trasferiti);

(iii) il numero totale di record relativi a contratti derivati terminati, compressi e scaduti negli ultimi cinque anni, per i quali vige l'obbligo di conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'EMIR (nel caso in cui siano trasferiti);

(iv) il numero totale di record relativi a derivati segnalati per errore negli ultimi cinque anni, per i quali vige l'obbligo di conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'EMIR (nel caso in cui siano trasferiti).

Orientamento 34. Laddove una controparte finanziaria (FC) e una controparte non finanziaria (NFC) segnalino a due diversi TR i contratti derivati OTC in essere soggetti a trasferimento:

(i) se la NFC- decide di non effettuare la segnalazione in proprio, i contratti derivati in essere della stessa dovrebbero essere trasferiti al repertorio di dati sulle negoziazioni della FC, a meno che quest'ultima non decida di diventare cliente del TR della NFC- e di segnalare i derivati stipulati con essa a tale repertorio.

(ii) Ogni volta che una NFC cambia il proprio status da una NFC+ a una NFC- e decide di non segnalare autonomamente i propri derivati, dovrebbe richiedere il trasferimento dei propri derivati in essere conclusi con la FC al TR di tale controparte a partire dalla data della modifica dello status, a meno che quest'ultima non decida di diventare cliente del TR della NFC- e di

segnalare i derivati conclusi con essa a tale repertorio. Analogamente, ogni volta che una NFC cambia il proprio status da NFC- a NFC+, i contratti derivati in essere conclusi con la FC dovrebbero essere ritrasferiti al TR della NFC, a meno che quest'ultima non decida di diventare cliente della FC e di segnalare i derivati conclusi con essa a tale repertorio.

(iii) Ai fini della prestazione del trasferimento di dati, né la NFC né la FC (né qualsiasi soggetto che trasmette e che effettua la segnalazione per loro conto) sono tenute a diventare clienti dei repertori di dati sulle negoziazioni dell'altra controparte.

5.1 Allegato I – Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante ai sensi dell'EMIR

A. Pianificazione e preparazione
Dopo aver sottoscritto il relativo accordo contrattuale con il partecipante, il nuovo TR comunica al vecchio TR e concorda con quest'ultimo il piano di migrazione elaborato secondo l'orientamento 3. Il nuovo TR notifica il trasferimento alle autorità pertinenti tramite posta elettronica.
Il vecchio TR determina e concorda con il partecipante le seguenti informazioni aggregate riguardanti i contratti derivati del partecipante soggetti al trasferimento: o lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia il «trade state»; o il numero totale di contratti derivati in essere
Il vecchio TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo[12], conformemente all'orientamento 8. In caso di mancata corrispondenza, il vecchio TR dovrebbe riconciliare le relative cifre con il partecipante e concordare l'elenco finale delle segnalazioni sui contratti derivati destinate alla migrazione. Il vecchio TR dovrebbe risolvere tutte le discrepanze *nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.*
B. Esecuzione del trasferimento
Una volta confermato il numero dei contratti derivati e dei record, il vecchio TR dovrebbe procedere a generare il/i file pertinenti secondo l'orientamento 5 e i principi generali applicabili.
Il vecchio e il nuovo TR danno esecuzione al piano di migrazione. Il vecchio TR dovrebbe trasferire i file generati al nuovo TR, che dà conferma dell'avvenuto trasferimento. A tale proposito, i contratti derivati in essere dovrebbero essere trasferiti entro un fine settimana prestabilito o in un giorno lavorativo concordato.
C. Verifica dei dati trasferiti
Con riferimento alle registrazioni ricevute, il nuovo TR dovrebbe determinare le seguenti cifre e informazioni e verificare la completezza del trasferimento: o lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia il «trade state»

[12] Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'EMIR, «le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.» Un partecipante segnalante che effettui segnalazioni per conto di altri soggetti dovrebbe utilizzare anche i dati in loro possesso.

o il numero totale di contratti derivati in essere
Il nuovo TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo[13], conformemente all'orientamento 33. In caso di mancata corrispondenza, i due TR dovrebbero cercare di riconciliare le pertinenti cifre con il partecipante fino al raggiungimento di un accordo.
D. Notifiche finali
Il nuovo TR dovrebbe informare tutti i TR dell'avvenuto passaggio del partecipante segnalante. Questa informazione dovrebbe essere utilizzata per agevolare il processo di riconciliazione per i contratti derivati pertinenti che sono stati trasferiti al nuovo TR.
Il nuovo TR dovrebbe informare la/e ANC pertinente/i e l'ESMA del completamento del trasferimento dei dati del partecipante e identificare i tipi di contratti derivati in questione.
E. Conservazione dei dati e cancellazione sicura dei dati
Il vecchio TR dovrebbe rimuovere i contratti derivati in essere trasferiti da tutte le aggregazioni di dati.
Il vecchio TR dovrebbe mantenere i dati trasferiti per tutto il tempo stabilito dai principi generali e in conformità con le disposizioni dell'EMIR nello stato antecedente il trasferimento.
Il vecchio TR dovrebbe conservare il log relativo ai dati per almeno dieci anni dopo la cessazione dei contratti pertinenti.
Il vecchio TR distrugge/cancella i dati trasferiti quando ciò sia consentito dai principi generali in materia di distruzione/cancellazione sicura di dati.

[13] Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'EMIR, «le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.» Un partecipante segnalante che effettui segnalazioni per conto di altri soggetti dovrebbe utilizzare anche i dati in loro possesso.

5.2 Allegato II – Procedura di migrazione in caso di revoca della registrazione ai sensi dell'EMIR

A. Notifiche iniziali
(Revoca volontaria) Il TR notifica all'ESMA, ai partecipanti, agli altri TR coinvolti e alle ANC la richiesta di revocare la propria registrazione con anticipo (secondo l'orientamento 26) rispetto alla data prevista per la cessazione delle operazioni (nel caso in cui la revoca sia richiesta dal TR). Oppure (Revoca non volontaria) L'ESMA notifica al/i nuovo/i TR e alle ANC che il/i nuovo/i TR dovrebbero ricevere dati inizialmente segnalati al vecchio TR (nel caso in cui la revoca non sia richiesta dal TR).
B. Pianificazione e preparazione
Il vecchio TR informa i partecipanti della propria intenzione di cessare le operazioni. Il/i TR prepara/ano il piano di migrazione secondo le modalità indicate nell'orientamento 3 e lo trasmettono all'ESMA e al/i nuovo/i TR. L'ESMA e gli altri TR coinvolti sollevano eventuali obiezioni o perplessità e, in seguito alla loro risoluzione, tutte le parti definiscono di comune accordo i dettagli del piano di migrazione.
Il vecchio TR identifica i contratti derivati soggetti al trasferimento e fornisce all'ESMA e agli altri TR coinvolti (nell'ambito del piano di migrazione o in separata sede) le seguenti informazioni, suddivise per TR, relative ai contratti derivati soggetti al trasferimento: o lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia il «trade state»; o il numero totale di contratti derivati in essere; o il numero totale di record relativi a eventi del ciclo di vita corrispondenti ai contratti derivati in essere; o il numero totale di record relativi a contratti derivati terminati, compressi e scaduti; o il numero totale di record relativi a derivati segnalati per errore; o il numero totale di record relativi a contratti derivati rigettati segnalati dal partecipante e che non hanno superato le convalide dei dati; o il numero di voci nel log relativo ai dati; o il numero di segnalazioni in uscita per le autorità relative ai "rejections" nel formato XML e il numero di segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML
C. Esecuzione del trasferimento
Una volta confermato il numero di contratti derivati e di record, il vecchio TR dovrebbe procedere a generare il/i file pertinente/i in linea secondo l'orientamento 5.

Il vecchio e il/i nuovo/i TR danno esecuzione al piano di migrazione. I file generati vengono trasferiti dal vecchio TR al/i nuovo/i TR, che da/danno conferma di volta in volta dell'avvenuto trasferimento. Si segue la sequenza delle priorità dei derivati e dei record inclusa nell'orientamento 15. Ove possibile, dovrebbero essere trasferiti i contratti derivati in essere nel corso di un fine settimana o in una giornata lavorativa concordata e gli eventi del ciclo di vita e le valutazioni/garanzie corrispondenti dovrebbero essere effettuati alla prima occasione. Se ciò non è possibile, i contratti derivati in essere dovrebbero essere suddivisi, per partecipante, in due o più lotti da trasferirsi nel corso di fine settimana successivi o i giorni lavorativi concordati. I corrispondenti eventi del ciclo di vita per lotto dovrebbero essere trasferiti quanto prima.
I contratti derivati restanti dovrebbero essere trasferiti nel più breve tempo possibile. Eventuali problemi identificati e progressi compiuti vengono segnalati regolarmente all'ESMA in modo tempestivo.
D. Verifica del trasferimento dei dati
Con riferimento alle registrazioni ricevute, il/i nuovo/i TR dovrebbe/ro determinare i seguenti dati e informazioni e verificare la completezza del trasferimento: o lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia il «trade state»; o il numero totale di contratti derivati in essere; o il numero totale di record relativi a eventi del ciclo di vita corrispondenti ai contratti derivati in essere; o il numero totale di record relativi a contratti derivati cessati, compressi e scaduti; o il numero totale di record relativi a derivati segnalati per errore; o il numero totale di record relativi a contratti derivati respinti segnalati dal partecipante e che non hanno superato le convalide dei dati; o il numero di voci nel log relativo ai dati; o il numero totale di segnalazioni in uscita per le autorità relative ai "rejections" nel formato XML e il numero di segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML
I nuovi TR dovrebbero notificare all'ESMA e al vecchio TR i risultati della verifica. In caso di fallimento della verifica, la causa principaleviene esaminata da entrambe le parti (vecchio e nuovo TR) e il processo di trasferimento viene ripetuto finché i dati non vengono trasferiti con esito positivo.
E. Notifiche finali
I nuovi TR dovrebbero notificare ai partecipanti pertinenti, a tutti gli altri TR e alle rispettive ANC (tramite posta elettronica) la corretta conclusione del trasferimento.
F. Conservazione dei dati e cancellazione sicura dei dati
Il vecchio TR dovrebbe mantenere i dati trasferiti per tutto il tempo stabilito dall'orientamento 28, e in conformità con le disposizioni dell'EMIR, nello stato antecedente il trasferimento.

Il vecchio TR dovrebbe distruggere/cancellare i dati trasferiti quando ciò sia consentito dai principi generali inclusi nell'orientamento 28 in materia di distruzione/cancellazione sicura di dati.

Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del SFTR

1 Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano ai repertori di dati sulle negoziazioni (TR) registrati o riconosciuti dall'ESMA, alle autorità nazionali competenti (ANC) e alle controparti segnalanti ai soggetti che effettuano la segnalazione per loro conto.

Oggetto

2. Gli orientamenti adottati si applicano in relazione a quanto segue:

    a. la segnalazione delle informazioni sulle SFT da parte delle controparti o dei soggetti che effettuano la segnalazione per loro conto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del SFTR;

    b. le procedure per la portabilità ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 9, dell'EMIR, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR;

    c. il trasferimento di dati su SFT tra TR su richiesta delle controparti, o del soggetto che effettua la segnalazione per loro conto, o nel caso in cui la registrazione di un TR sia stata revocata ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'EMIR, a cui si fa riferimento nell''articolo 5, paragrafo 2, del SFTR;

    d. la conservazione delle informazioni sulle SFT ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR come fa riferimento nell'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR;

    e. Articolo 21, paragrafo 2, delle NTR in materia di registrazione ai sensi del SFTR.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano dal 3 ottobre 2022.

2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

2.1 Riferimenti normativi

EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ([14]).
NTA in materia di segnalazione	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati([15])
NTR in materia di accesso ai dati	Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni([16])
NTR in materia di aggregazione dei dati	Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni([17])
NTR in materia di registrazione	Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che

[14] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
[15] GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 85-124.
[16] GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 22-29.
[17] GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 30-44.

	specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione ([18]).
NTR in materia di segnalazione	Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni([19])
Orientamenti sulle posizioni	Orientamenti sul calcolo delle posizioni in SFT da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del SFTR([20])
Orientamenti sulle segnalazioni SFTR	Orientamenti in materia di segnalazione ai sensi degli articoli 4 e 12 del SFTR([21])
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ([22])
SFTR	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012([23]).

2.2 Abbreviazioni

DC	Documento di consultazione
CSV	Valori separati da virgola
BCE	Banca centrale europea

18 GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 45-57.
19 GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 1-21.
20 ESMA74-362-1986
21 ESMA70-151-270
22 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 84-119.
23 GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

SEE	Spazio economico europeo
ERR	Soggetto responsabile della segnalazione
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
UE	Unione europea
FSB	Consiglio per la stabilità finanziaria
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
NTA	Norme tecniche di attuazione
LEI	Legal Entity Identifier [Identificativo dell'entità giuridica]
ANC	Autorità nazionale competente
BCN	Banca centrale nazionale
Domande e risposte	Domande e risposte
RSE	Soggetto segnalante
NTR	Norme tecniche di regolamentazione
SFT	Operazione di finanziamento tramite titoli
SFTP	Protocollo «SSH File Transfer» (protocollo di trasferimento file)
SLA	Accordo sul livello dei servizi
TR	Repertorio di dati sulle negoziazioni
TRACE	Sistema per l'accesso singolo ai dati del repertorio sulle negoziazioni UE
XML	Linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Mark-up Language)

2.3 Glossario di concetti e termini

Tutte le definizioni, i concetti e i termini utilizzati nel SFTR, nelle attuali NTR in materia di segnalazione (SFTR) e nelle NTA in materia di segnalazione (SFTR), nonché nelle NTR applicabili in materia di accesso ai dati (SFTR) nelle domande e risposte e nei presenti orientamenti, sono utilizzati con lo stesso significato.

Ai fini dei presenti orientamenti sono stati definiti/descritti i seguenti termini:

- per «cliente attivo» si intende un partecipante che ha in essere SFT presso un TR.
- Per «soggetto responsabile della segnalazione» (di seguito «ERR»), uno dei campi relativi alla controparte delle NTR in materia di segnalazione (SFTR), si intende la controparte finanziaria responsabile della segnalazione per conto dell'altra controparte.
- Per «SFT segnalata per errore» si intende una SFT segnalata a un repertorio di dati sulle negoziazioni a seguito di un errore. È identificata con il tipo di azione «EROR».
- Gli «eventi del ciclo di vita» comprendono tutti i tipi di azione segnalati per una determinata SFT.
- Per «SFT scaduta» si intende una SFT segnalata a un TR che in un determinato momento ha raggiunto la data di scadenza stabilita contrattualmente.
- Per «nuovo TR» si intende un TR al quale un partecipante ha iniziato o intende iniziare a segnalare contratti di SFT ai sensi dell'articolo 4 del SFTR, sebbene inizialmente tale soggetto stesse effettuando la segnalazione al vecchio TR direttamente o tramite un RSE.
- Per «cliente non attivo» si intende un partecipante che non ha più SFT in essere presso un TR.
- Per «vecchio TR» si intende un TR al quale un partecipante aveva effettuato la segnalazione o al quale un RSE aveva segnalato i contratti di SFT di un partecipante ai sensi dell'articolo 4 del SFTR, ma i) il partecipante aveva deciso di interrompere i servizi di segnalazione previsti dall'accordo contrattuale o ii) la registrazione del TR era stata revocata.
- Per «SFT in essere» si intende una SFT che non è scaduta o che non è stata oggetto di segnalazione con i tipi di azione «EROR», «ETRM» o «POSC» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I delle NTA in materia di segnalazione (SFTR).
- Per «portabilità» si intende la possibilità di trasferire le registrazioni relative alle informazioni sulle SFT segnalate ai sensi dell'articolo 4 del SFTR dal vecchio al nuovo TR, secondo le definizioni contenute nei presenti orientamenti.

- Per «posizioni» si intende la rappresentazione delle esposizioni tra una coppia di controparti come previsto negli orientamenti sulle posizioni (SFTR).
- Per «riconciliazione» si intende il processo mediante il quale i repertori di dati sulle negoziazioni confermano che i due lati di una SFT sono stati segnalati da ciascun ERR con le stesse informazioni.
- Per «rejections» si intendono le SFT che sono state respinte da un TR a causa di errori nelle informazioni segnalate da un ERR o da un RSE.
- «Soggetto segnalante» (di seguito «RSE»), uno dei campi relativi alla controparte nelle norme tecniche modificate in materia di segnalazione[24], va inteso come l'entità che ha stretto una relazione contrattuale con un TR registrato o riconosciuto e che:
    - segnala unicamente le SFT di cui è una delle controparti, nel qual caso viene a coincidere con la controparte segnalante del contratto o con l'altra controparte; e
    - segnala le SFT di cui potrebbe essere o non essere una delle controparti.
- Per «SFT cessata» si intende una SFT che è stata cessata prima della data di scadenza concordata contrattualmente dalle due controparti e che è identificata con il tipo di azione «ETRM».
- Il «trasferimento» o «trasferimento (di informazioni dettagliate) di SFT» indica un atto o un processo volto a trasferire le registrazioni delle SFT, rispettivamente, dal vecchio TR al nuovo TR.
- Per «partecipante» ([25]) si intende un soggetto che ha concluso un accordo contrattuale ai fini della segnalazione di contratti di SFT ai sensi dell'articolo 4 del SFTR con almeno un TR registrato o riconosciuto. Il partecipante potrebbe essere un RSE, un ERR, una controparte segnalante o una CCP.

---

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0104

25 Alcuni TR potrebbero specificare ulteriormente i tipi di partecipanti, distinguendo tra segnalanti, segnalanti generali, non segnalanti, ecc. Tali sottocategorie sono trasparenti dal punto di vista dei presenti orientamenti.

3 Finalità

4. Gli obiettivi dei presenti orientamenti sono di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurarne l'applicazione comune, uniforme e coerente fornendo chiarimenti ai TR, alle controparti segnalanti e al soggetto responsabile della segnalazione su come assicurare in qualsiasi momento il rispetto delle seguenti disposizioni del SFTR:

    a. L'articolo 4, paragrafo 1, del SFTR, che stabilisce che «le controparti delle SFT segnalano le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 5 o riconosciuto conformemente all'articolo 19. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell'operazione.»,

    b. l'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, ai sensidel quale «i repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti pertinenti. Devono adottare procedure di conservazione dei dati tempestive ed efficienti per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate», come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR;

    c. l'articolo 79, paragrafo 3, dell'EMIR, a norma del quale «il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata la registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni», come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR, e

    d. Le procedure per la portabilità ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 9, dell'EMIR, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR.

5. Gli orientamenti si basano sull'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA, ai sensi del quale «al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alleautorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari.»

6. Lo scopo dei nuovi orientamenti sul trasferimento di dati ai sensi del SFTR è triplice:

    a. rimuovere gli ostacoli alla portabilità dal contesto concorrenziale del TR e garantire che i partecipanti al TR possano beneficiare del contesto multilaterale;

    b. assicurare la qualità dei dati disponibili alle autorità, tra cui le aggregazioni effettuate dai TR, anche quando un partecipante modifica il TR al quale invia le segnalazioni, indipendentemente dalla ragione di tale cambiamento;

c. assicurare una modalità di trasferimento coerente, standardizzata e armonizzata delle registrazioni da un TR a un altro, e sostenere sempre la continuità delle segnalazioni e delle riconciliazioni, anche in caso di revoca della registrazione di un TR.

7. La necessità di trasferire dati a un altro TR può sorgere per diverse ragioni. Gli orientamenti pertanto affrontano separatamente le situazioni in cui (i) il trasferimento è dovuto alla revoca della registrazione del TR e i casi in cui (ii) il trasferimento viene effettuato su base volontaria e in condizioni di mercato normali. Gli orientamenti da 1 a 15 e gli orientamenti 33 e 34 si applicano in entrambe le situazioni; gli orientamenti da 16 a 22 si applicano solo al trasferimento volontario e gli orientamenti da 23 a 32 si applicano solo alla revoca della registrazione di un TR. Gli incentivi e le motivazioni per le parti coinvolte in ciascuno dei due casi sarebbero differenti, e pertanto è necessario un approccio specifico in ciascuna situazione.

8. Gli orientamenti stabiliscono principi di alto livello che dovrebbero essere seguiti dai partecipanti ai TR, vale a dire RSE, ERR, controparti e CCP, da un lato, e dai TR, dall'altro. Tali principi sono integrati da procedure specifiche, stabilite per assicurare il trasferimento tempestivo e solido delle informazioni sulle SFT. I presenti orientamenti non si applicano tuttavia a situazioni che non richiedono il trasferimento di dati, come nel caso di controparti segnalanti che hanno deciso di effettuare segnalazioni a due o più TR contemporaneamente.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

9. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità nazionali competenti, i TR, le controparti segnalanti e i soggetti responsabili della segnalazione devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.

10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero far sì che, esercitando la facoltà di vigilanza, i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

11. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte dei TR attraverso una continua vigilanza diretta.

4.2 Obblighi di comunicazione

12. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
13. In caso di non conformità, le autorità competenti notificano inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
14. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.
15. I TR non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.
16. Le controparti segnalanti e i soggetti che effettuano la segnalazione per loro conto non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

5 Orientamenti sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del SFTR

Orientamento 1. Il trasferimento di dati riguardanti SFT dovrebbe essere effettuato solo dal vecchio e dal nuovo TR. Il nuovo TR non dovrebbe accettare dai partecipanti segnalazioni duplicate relative a SFT soggette al trasferimento. Il vecchio TR non dovrebbe accettare segnalazioni con i tipi di azione «ETRM» ed «EROR» effettuate dai partecipanti del TR in relazione a SFT soggette a trasferimento.

Orientamento 2. Il trasferimento di dati dovrebbe essere effettuato dai TR sulla base di un piano di migrazione concordato dalle parti. Il piano di migrazione dovrebbe contenere una pianificazione dettagliata (in termini di tempistica) e una descrizione dei controlli necessari posti in essere per garantire il trasferimento tempestivo, completo e accurato dei dati.

Orientamento 3. Tutti i TR dovrebbero utilizzare un modello di piano di migrazione standardizzato concordato fra tutti i TR e conforme ai contenuti inclusi nell'orientamento 4.

Orientamento 4. Il piano di migrazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

(i) il contenuto del trasferimento dei dati (ad esempio, il/i partecipante/i, la/e SFT interessata/e, ecc.);

(ii) una descrizione particolareggiata dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti interessati;

(iii) la tempistica e le tappe fondamentali rilevanti per il trasferimento;

(iv) i controlli necessari per assicurare la riservatezza dei dati trasferiti (ad es., il tipo di crittografia utilizzata);

(v) i controlli necessari per assicurare l'integrità e l'accuratezza dei dati trasferiti (ad es. somma di controllo crittografico e algoritmi di hash);

(vi) i controlli necessari per assicurare la continuità delle operazioni e lo stato della riconciliazione fra TR dei contratti derivati soggetti al trasferimento;

(vii) tempo limite e disponibilità dei dati; e

(viii) qualsiasi altra informazione che possa agevolare e assicurare il regolare trasferimento dei dati.

Orientamento 5. I TR dovrebbero effettuare trasferimenti reciproci di dati utilizzando il modello e il formato XML definiti ai sensi dell'articolo 4 della RTN in materia di accesso ai dati. Fermo restando quanto sopra, nel caso di (i) SFT che non sono in essere al momento del trasferimento, o (iii) SFT rigettate, i TR possono utilizzare file in formato .csv («comma separated value»). Nei file che saranno trasferiti, il vecchio TR dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti relative ai contratti derivati soggetti al trasferimento.

Orientamento 6. Per trasferire i dati fra di loro, i TR dovrebbero utilizzare protocolli macchina-macchina sicuri, tra cui l'SSH File Transfer Protocol.

Orientamento 7. I TR dovrebbero utilizzare protocolli di crittografia avanzati e scambiare le rispettive chiavi pubbliche con i loro omologhi. Per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di crittografia, i TR dovrebbero verificare in anticipo di essere in grado di criptare e decriptare i rispettivi file di dati.

Orientamento 8. Il vecchio TR dovrebbe calcolare il numero di contratti derivati e il numero corrispondente di eventi del ciclo di vita che saranno trasferiti al nuovo TR. Il vecchio TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare le numeriche relative alle SFT e dovrebbe risolvere tutte le discrepanze nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.

Orientamento 9. Per ogni file generato e trasferito, il vecchio TR dovrebbe generare e includere nel trasferimento di dati una somma di controllocrittografico sulla base di un algoritmo di hash concordato.

Orientamento 10. Il trasferimento di dati richiesto da un partecipante dovrebbe essere eseguito, in linea di principio, in un giorno non lavorativo. Il vecchio e il nuovo TR possono tuttavia decidere di comune accordo di eseguirlo in un giorno lavorativo, in funzione del volume atteso del trasferimento.

Orientamento 11. Prima del trasferimento dei dati il giorno non lavorativo, i TR dovrebbero assicurare che i partecipanti del TR modifichino le SFT in essere soggette a trasferimento dei dati per conformarsi all'obbligo di segnalazione più aggiornato al più tardi entro le 23:59:59 del venerdì precedente il fine settimana in cui ha luogo il trasferimento e

(i) in caso di portabilità completa, fin dall'inizio del trasferimento dei dati il vecchio TR non dovrebbe accettare segnalazioni su eventi del ciclo di vita e dati sulle posizioni relative a SFT soggette al trasferimento;

(ii) inoltre, in caso di segnalazione parziale, il partecipante dovrebbe garantire una segnalazione accurata degli eventi del ciclo di vita relativi alle SFT ai TR sulle negoziazioni pertinenti.

Per i trasferimenti nei giorni lavorativi, il vecchio e il nuovo TR devono concordare un'ora, prima del trasferimento dei dati, entro la quale il partecipante dovrebbe integrare le modifiche delle SFT in essere soggette al trasferimento dei dati. Per i trasferimenti nei giorni lavorativi, i) e ii) dovrebbero essere seguiti dal vecchio TR e dal partecipante.

Orientamento 12. Finché il trasferimento di tutti i file pertinenti non è completato, il nuovo TR non dovrebbe accettare segnalazioni su eventi del ciclo di vita e dati sulle posizioni relative a SFT soggette al trasferimento. I dati sui contratti derivati in essere dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità pertinenti da parte del vecchio TR.

Orientamento 13. Una volta completato il trasferimento dei dati, il nuovo TR dovrebbe:

(i) mettere i dati a disposizione delle autorità;

(ii) includere i dati soggetti al trasferimento nelle aggregazioni pubbliche e in quelle riservate alle autorità;

(iii) includere i dati nel processo di riconciliazione fra TR, ove applicabile.

Orientamento 14. A seguito del trasferimento delle registrazioni di un partecipante a un altro TR, il vecchio TR non dovrebbe addebitare specifiche commissioni per la conservazione dei dati relativi alle SFT non in essere.

Orientamento 15. Qualora tutti i dati contenuti nel piano di migrazione non possano essere trasferiti in un'unica operazione, i TR dovrebbero trasferire i dati secondo l'ordine seguente:

(i) lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia il «trade state»;

(ii) in caso di revoca della registrazione, le segnalazioni relative agli eventi del ciclo di vita applicabili alle SFT in essere;

(iii) in caso di revoca della registrazione, tutte le SFT cessate e scadute che sono ancora soggette all'obbligo di cui all'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR, unitamente ai pertinenti eventi del ciclo di vita;

(iv) in caso di revoca della registrazione, tutte le SFT segnalate per errore ancora soggette all'obbligo di cui all'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del SFTR, unitamente ai relativi eventi del ciclo di vita;

(v) in caso di revoca della registrazione, tutte le SFT rigettate segnalate dal partecipante e che non hanno superato le convalide dei dati;

(vi) in caso di revoca della registrazione, il log di segnalazione del vecchio TR in un formato leggibile da un dispositivo informatico, che registra la ragione o le ragioni di una modifica, la data, l'ora e una chiara descrizione delle modifiche (inclusi i vecchi e nuovi contenuti dei dati pertinenti) riguardanti le SFT in essere soggette al trasferimento; e

(vii) in caso di revoca della registrazione, tutti i dati sui ”rejections”, vale a dire le segnalazioni in uscita per le autorità relative alle SFT respinte nel formato XML, e tutti i dati sulla riconciliazione, vale a dire le segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML.

Orientamento 16. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio TR dovrebbe stabilire se occorra trasferire al nuovo TR tutte o parte delle SFT segnalate dal partecipante e relative a controparti che sono partecipanti non segnalanti.

Orientamento 17. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, laddove un partecipante non segnalante decida di restare con il vecchio TR anche se il suo partecipante segnalante ha richiesto un trasferimento a un altro TR, il vecchio TR dovrebbe scorporare le SFT segnalate per conto del partecipante non segnalante dalle SFT soggette al trasferimento.

Orientamento 18. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, e quando la registrazione del vecchio TR non viene revocata né è in procinto di essere revocata, deve essere trasferita solo la situazione più recente delle SFT in essere, ossia il «trade state».

Orientamento 19. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio e il nuovo TR dovrebbero seguire il processo descritto nella procedura di cui all’allegato I per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante ai sensi del SFTR. I TR dovrebbero concordare il piano di migrazione per il trasferimento dei dati di un determinato partecipante nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Orientamento 20. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, non appena le SFT in essere del partecipante sono trasferite al nuovo TR, questi dovrebbe darne conferma al partecipante, al vecchio TR, al resto dei TR e alle autorità pertinenti che accedono alle SFT segnalate dal partecipante.

Orientamento 21. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio TR dovrebbe isolare e conservare al sicuro i dati trasferiti per almeno tre mesi, applicandovi le stesse politiche, procedure e salvaguardie per la conservazione dei dati applicate al resto delle SFT segnalate a quel TR, e assicurare il recupero dei dati in un tempo non superiore a sette giorni di calendario.

Orientamento 22. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, eventuali commissioni addebitate dal vecchio e dal nuovo TR dovrebbero essere commisurate ai costi, non discriminatorie e incluse nel tariffario dei TR pertinenti, che viene reso pubblico.

Orientamento 23. In caso di revoca della registrazione di un TR, il trasferimento di dati dovrebbe comprendere tutte le informazioni relative ai contratti derivati segnalati al TR, inclusi quelli respinti, unitamente al pertinente log relativo ai dati, e tutti i dati relativi ai rejections, vale a dire le segnalazioni in uscita per le autorità relative alle SFT respintenel formato XML, e tutti i dati sulla riconciliazione, vale a dire le segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML. Si dovrebbe seguire l’ordine di trasferimento dei dati descritto nell’orientamento 15.

Orientamento 24. Nel caso di revoca della registrazione di un TR, il/i piano/i di migrazione per il trasferimento dei dati dovrebbe/dovrebbero essere incluso/i nel piano di cessazione presentato dal TR.

Orientamento 25. Laddove il trasferimento di dati è legato alla revoca della registrazione di un TR, il vecchio e il nuovo TR dovrebbero seguire la procedura descritta nell'allegato II per la migrazione in caso di revoca della registrazione ai sensi del SFTR. Si dovrebbe seguire l'ordine di trasferimento dei dati indicato nell'orientamento 15. Il vecchio TR, ossia quello la cui registrazione viene revocata, dovrebbe fornire all'ESMA elementi probatori sufficienti a dimostrare che tutti i trasferimenti sono stati effettuati con esito positivo.

Orientamento 26. In caso di revoca della registrazione su richiesta di un TR, quest'ultimo dovrebbe notificare anticipatamente all'ESMA la data prevista per la cessazione delle operazioni e poi immediatamente notificarlo per via elettronica ai partecipanti al TR, agli altri TR e alle ANC di riferimento. Per i TR con più di 500 partecipanti il preavviso dovrebbe essere di almeno nove mesi, mentre per i TR con 500 o meno di 500 partecipanti il preavviso dovrebbe essere di almeno sei mesi.

Orientamento 27. In caso di revoca della registrazione, una volta completato/i il/i trasferimento/i, il nuovo TR dovrebbe darne conferma ai partecipanti, a tutti gli altri TR e alle rispettive ANC.

Orientamento 28. In caso di revoca della registrazione, il vecchio TR dovrebbe isolare e conservare al sicuro i dati trasferiti fino alla data della cessazione effettiva delle operazioni, applicandovi le stesse politiche, procedure e salvaguardie per la conservazione dei dati applicate al resto dei dati, e assicurare il recupero tempestivo dei dati in un tempo non superiore a sette giorni di calendario. Alla data della cessazione effettiva delle operazioni, il vecchio TR dovrebbe effettuare una distruzione/cancellazione sicura, in conformità con le migliori prassi e con le tecniche più affidabili esistenti, assicurando che i dati non possano essere ripristinati o recuperati successivamente a tale data.

Orientamento 29. In caso di revoca della registrazione, nessuno dei TR dovrebbe addebitare commissioni per il trasferimento di dati.

Orientamento 30. In caso di revoca della registrazione, il nuovo TR può addebitare commissioni ai partecipanti attivi per i loro dati relativi alle SFT non in essere.

Orientamento 31. In caso di revoca della registrazione, il nuovo TR può archiviare dati di SFT non in essere di qualità variabile e/o in formati diversi in separate banche dati/tabelle. Il nuovo TR dovrebbe rispondere alle richieste delle autorità su richiesta.

Orientamento 32. In caso di revoca della registrazione, il TR la cui registrazione sarà revocata dovrebbe fornire al nuovo TR le informazioni tecniche necessarie sui dati da trasferire per facilitarne il trasferimento e la successiva conservazione. Il vecchio TR dovrebbe fornire tempestivamente al nuovo TR le informazioni di cui sopra per consentirgli di prepararsi secondo necessità. La documentazione tecnica dovrebbe riguardare almeno i seguenti aspetti:

(i) una mappatura dei campi rispetto a quelli del SFTR;

(ii) spiegazioni tecniche per ogni campo.

Orientamento 33. Prima e dopo il trasferimento delle registrazioni di un partecipante, questi dovrebbe verificare e confermare con il nuovo e il vecchio TR la correttezza delle seguenti informazioni aggregate relative alle SFT in essere soggette a trasferimento, coerentemente con i tempi indicati nell'orientamento 11:

(i) il numero totale di SFT in essere, in cui ciascun contratto derivato in essere è identificato dalla combinazione univoca dei campi «Controparte segnalante», «Altra controparte» e «Identificativo unico dell'operazione», insieme alla corrispondente garanzia reale su base netta, alle segnalazioni sui margini e alle segnalazioni sul riutilizzo;

(ii) il numero totale di segnalazioni relative agli eventi del ciclo di vita di tali SFT in essere per le segnalazioni delle operazioni, dei margini e del riutilizzo (nel caso in cui siano trasferite), dove

- ogni segnalazione su prestiti e su garanzie reali è identificata dalla combinazione univoca dei campi SFTR «Controparte segnalante», «Altra controparte» e «Identificativo unico dell'operazione» o «Tipo di accordo quadro»;
- ogni segnalazione di margine è identificata dalla combinazione unica dei campi del SFTR «Controparte segnalante», «Altra controparte» e «Codice del portafoglio»:
- ogni segnalazione relativa al riutilizzo è identificata dalla combinazione unica dei campi SFTR «Controparte segnalante» e «Soggetto responsabile della segnalazione»;

(iii) il numero totale di record relativi a SFT in essere terminate e scadute per segnalazioni relative a prestiti e garanzie reali, margini e riutilizzo negli ultimi cinque anni, per le quali vige l'obbligo di conservazione delle registrazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del SFTR (nel caso in cui siano trasferite);

(iv) il numero totale di record segnalati per errore relative a SFT in essere su segnalazioni su prestiti e garanzie reali, margini e riutilizzo negli ultimi cinque anni, per le quali vige l'obbligo di conservazione delle registrazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del SFTR (nel caso in cui siano trasferite).

Orientamento 35. In aggiunta all'orientamento 58 degli orientamenti in materia di segnalazione ai sensi degli articoli 4 e 12 del SFTR, laddove una FC e una PMI NFC segnalino a due diversi repertori di dati sulle negoziazioni SFT in essere soggette a trasferimento:

(i) se la PMI NFC decide di non effettuare la segnalazione, le SFT in essere della PMI NFC dovrebbero essere trasferite al repertorio di dati sulle negoziazioni della FC, a meno che quest'ultima decida di diventare cliente del repertorio di dati sulle negoziazioni della PMI NFC e di segnalare a tale repertorio le SFT concluse con quest'ultima.

(ii) Ogni volta che una NFC cambia status passando da una NFC non PMI a una PMI NFC e decide di non segnalare autonomamente le proprie SFT, essa dovrebbe trasferire le proprie SFT in essere concluse con la FC al TR di tale controparte a partire dalla data di modifica dello status, a meno che la FC non decida di diventare cliente del repertorio di dati sulle negoziazioni

della PMI NFC e di segnalare a tale repertorio le SFT concluse con la PMI NFC. Analogamente, ogni volta che una NFC cambia il proprio status da una PMI NFC a una NFC non PMI, le SFT in essere concluse con la FC dovrebbero essere ritrasferite al TR di quest'ultima, a meno che la NFC non decida di diventare cliente del repertorio di dati sulle negoziazioni della FC e di segnalare a quest'ultimo le SFT concluse con la controparte finanziaria.

(iii) Per la prestazione del trasferimento di dati, né la NFC né la FC (né qualsiasi soggetto che trasmette la segnalazione e che effettua la segnalazione per loro conto) sono tenute diventare clienti della TR dell'altra controparte.

5.1 Allegato I – Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante ai sensi del SFTR

A. Pianificazione e preparazione
Dopo aver sottoscritto il relativo accordo contrattuale con il partecipante, il nuovo TR comunica al vecchio TR e concorda con quest'ultimo il piano di migrazione elaborato secondo l'orientamento 3. Il nuovo TR notifica il trasferimento alle autorità pertinenti tramite posta elettronica.
Il vecchio TR determina e concorda con il partecipante le seguenti informazioni aggregate riguardanti le SFT del partecipante soggette al trasferimento: o lo stato più recente delle SFT in essere ricevute, ossia il «trade state»; o il numero totale di SFT in essere;
Il vecchio TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo[26], conformemente all'orientamento 8. In caso di mancata corrispondenza, il vecchio TR dovrebbe riconciliare le relative numeriche con il partecipante e concordare l'elenco finale delle segnalazioni sui contratti derivati destinate alla migrazione. Il vecchio TR dovrebbe risolvere tutte le discrepanze nel *più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.*
B. Esecuzione del trasferimento
Una volta confermato il numero delle SFT e dei record, il vecchio TR dovrebbe procedere a generare il/i file pertinente/i in linea con l'orientamento 5 e i principi generaliapplicabili.
Il vecchio e il nuovo TR danno esecuzione al piano di migrazione. Il vecchio TR dovrebbe trasferire i file generati al nuovo TR, che dà conferma dell'avvenuto trasferimento. A tale riguardo, le SFT in essere dovrebbero essere trasferite entro un fine settimana prestabilito o in un giorno lavorativo concordato.
C. Verifica dei dati trasferiti
Con riferimento ai record ricevuti, il nuovo TR dovrebbe determinare le seguenti cifre e informazioni e verificare la completezza del trasferimento: o lo stato più recente delle SFT in essere ricevute, ossia il «trade state»;

[26] Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del SFTR, «le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione». Un partecipante segnalante che effettui segnalazioni per conto di altri soggetti dovrebbe utilizzare anche i dati in loro possesso.

o il numero totale di SFT in essere
Il nuovo TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo[27], conformemente all'orientamento 33. In caso di mancata corrispondenza, i due TR dovrebbero cercare di riconciliare le relative numeriche con il partecipante fino al raggiungimento di un accordo.
D. Notifiche finali
Il nuovo TR dovrebbe informare tutti i TR dell'avvenuto passaggio del partecipante segnalante. Questa informazione dovrebbe essere utilizzata per agevolare il processo di riconciliazione per le SFT pertinenti che sono stati trasferite al nuovo TR.
Il nuovo TR dovrebbe informare la/e ANC pertinente/i e l'ESMA del completamento del trasferimento dei dati del partecipante e identificare i tipi di contratti derivati in questione.
E. Conservazione dei dati e cancellazione sicura dei dati
Il vecchio TR dovrebbe rimuovere le SFT in essere migrate da qualsiasi aggregazione di dati.
Il vecchio TR dovrebbe mantenere i dati trasferiti per tutto il tempo stabilito dai principi generali e in conformità con le disposizioni del SFTR nello stato antecedente il trasferimento.
Il vecchio TR dovrebbe conservare il log relativo ai dati per almeno dieci anni dopo la cessazione dei contratti pertinenti.
Il vecchio TR distrugge/cancella i dati trasferiti quando ciò sia consentito dai principi generali in materia di distruzione/cancellazione sicura di dati.

[27] Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del SFTR, «le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione». Un partecipante segnalante che effettui segnalazioni per conto di altri soggetti dovrebbe utilizzare anche i dati in loro possesso.

5.2 Allegato II – Procedura di migrazione in caso di revoca della registrazione ai sensi del SFTR

A. Notifiche iniziali
(Revoca volontaria) Il TR notifica all'ESMA, ai partecipanti, agli altri TR coinvolti e alle ANC la richiesta di revocare la propria registrazione con anticipo (secondo l'orientamento 26) rispetto alla data prevista per la cessazione delle operazioni (nel caso in cui la revoca sia richiesta dal TR). Oppure (Revoca non volontaria) L'ESMA notifica al/i nuovo/i TR e alle ANC che il/i nuovo/i TR dovrebbero ricevere dati inizialmente segnalati al vecchio TR (nel caso in cui la revoca non sia richiesta dal TR).
B. Pianificazione e preparazione
Il vecchio TR informa i partecipanti della propria intenzione di cessare le operazioni. Il/i TR prepara/ano il piano di migrazione secondo le modalità indicate nell'orientamento 3 e lo trasmettono all'ESMA e al/i nuovo/i TR. L'ESMA e gli altri TR coinvolti sollevano eventuali obiezioni o perplessità e, in seguito alla loro risoluzione, tutte le parti definiscono di comune accordo i dettagli del piano di migrazione.
Il vecchio TR identifica i contratti derivati soggetti al trasferimento e fornisce all'ESMA e agli altri TR coinvolti (nell'ambito del piano di migrazione o in separata sede) le seguenti informazioni, suddivise per TR, relative ai contratti derivati soggetti al trasferimento: o lo stato più recente delle SFT in essere ricevute, ossia il «trade state»; o il numero totale di SFT in essere; o il numero totale di record relativi agli eventi del ciclo di vita delle SFT in essere sulle segnalazioni delle transazioni, dei margini e del riutilizzo; o il numero totale di record relativi a SFT terminate e scadute; o il numero totale di record relativi a SFT segnalate per errore; o il numero totale di record relativi a SFT in essere rigettate segnalate dal partecipante e che non hanno superato le convalide dei dati; o il numero di voci nel log relativo ai dati; o il numero totale di segnalazioni in uscita per le autorità relative alle SFT rigettatenel formato XML e il numero di segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML
C. Esecuzione del trasferimento
Una volta confermato il numero di SFT in essere e di record, il vecchio TR dovrebbe procedere a generare il/i file pertinente/i secondo l'orientamento 5. Il vecchio e il/i nuovo/i TR danno esecuzione al piano di migrazione. I file generati vengono trasferiti dal vecchio TR al/i nuovo/i TR, che danno conferma di volta in volta dell'avvenuto trasferimento.

Si segue l'ordine di priorità delle SFT e dei recordindicato nell'orientamento 15. Ove possibile, le SFT in essere dovrebbero essere trasferite nel corso di un fine settimana o in una giornata lavorativa concordata, mentre i relativi eventi del ciclo di vita delle segnalazioni su transazioni, margini e riutilizzo non appena possibile. Se ciò non è possibile, le SFT in essere dovrebbero essere suddivise, per partecipante, in due o più lotti da trasferirsi nel corso di fine settimana successivi o i giorni lavorativi concordati. I corrispondenti eventi del ciclo di vita per lotto dovrebbero essere trasferiti quanto prima.
Le SFT restanti dovrebbero essere trasferite nel più breve tempo possibile. Eventuali problemi identificati e progressi compiuti vengono segnalati regolarmente all'ESMA in modo tempestivo.
D. Verifica del trasferimento dei dati
Con riferimento alle registrazioni ricevute, il/i nuovo/i TR dovrebbe/ro determinare i seguenti dati e informazioni e verificare la completezza del trasferimento: o lo stato più recente delle SFT in essere ricevute, ossia il «trade state»; o il numero totale di SFT in essere; o il numero totale di record relativi agli eventi del ciclo di vita delle SFT in essere sulle segnalazioni delle transazioni, dei margini e del riutilizzo; o il numero totale di record relativi a SFT cessate e scadute; o il numero totale di record relativi a SFT segnalate per errore; o il numero totale di record relativi a SFT in essere rigettate segnalate dal partecipante e che non hanno superato le convalide dei dati; o il numero di voci nel log relativo ai dati; o il numero totale di segnalazioni in uscita per le autorità relative ai rejections nel formato XML e il numero di segnalazioni in uscita per le autorità relative allo stato di riconciliazione nel formato XML
I nuovi TR dovrebbero notificare all'ESMA e al vecchio TR i risultati della verifica. In caso di fallimento della verifica, la causa principale viene esaminata da entrambe le parti (vecchio e nuovo TR) e il processo di trasferimento viene ripetuto finché i dati non vengono trasferiti con esito positivo.
E. Notifiche finali
I nuovi TR dovrebbero notificare ai relativi partecipanti, a tutti gli altri TR e alle rispettive ANC (tramite posta elettronica) la corretta conclusione del trasferimento.
F. Conservazione dei dati e cancellazione sicura dei dati
Il vecchio TR dovrebbe mantenere i dati trasferiti per tutto il tempo stabilito dall'orientamento 28, e in conformità con le disposizioni del SFTR, nello stato antecedente il trasferimento.
Il vecchio TR dovrebbe distruggere/cancellare i dati trasferiti quando ciò sia consentito dai principi generali inclusi nell'orientamento 28 in materia di distruzione/cancellazione sicura di dati.